

COMUNE DI MALVITO

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 47 del 24.3.2000

TITOLO I

Principi generali e ordinamento

CAPO I

La Comunità, l'autonomia, Lo Statuto

Art. 1

La Comunità

1) L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico- amministrativa del Comune.

2) Nella cura degli interessi della comunità gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizione, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone

3) Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della comunità, gli organi del Comune rispettano curano, proteggono , accrescono e valorizzano le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per difenderle e renderle fruibili dai cittadini, per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.

4) La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo Statuto , le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.

Art. 2
L'autonomia

1) L'attribuzione alla comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo Statuto e con i Regolamenti dell'ordinamento generale del Comune.

Art. 3
Lo Statuto

1) Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa e organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge.

2) Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio comunale, con il concorso delle rappresentanze delle società civili organizzate nella comunità, costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.

3) Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità e alle norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti, nell'ambito della Legge di principio.

4) Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle comunità rappresentate.

5) La conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme previste dai successivi titoli.

CAPO II
La Costruzione Europea , il gemellaggio, i Malvitani nel mondo e l'integrazione degli immigrati

Art. 4
La comunità e l'impegno europeista

1) Il Comune e la Comunità devono essere all'avanguardia nella prospettiva dell'integrazione economica , sociale e politica dell'Unione Europea.

Art. 5
Impegno europeista del Comune

1) Il Comune , fedele ai principi della costruzione europea , riconosce:
- che l'atto di gemellaggio con la Città di Rognes (Francia), espressione delle aspirazioni

europeistiche delle popolazioni solennemente raggiunto nel 1972, impegna tutta la comunità;
-che il movimento dei gemellaggi rappresenta la forza più determinata a favore della costruzione Europea;
-che l'azione del gemellaggio deve essere collegata ai problemi diretti dei cittadini.

Art. 6

Il comitato per il gemellaggio

1) E' istituito il comitato per il gemellaggio col compito di:

a) programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio sulla base delle relative delibere del Consiglio comunale;

b) favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, ecc.

7

Art. 7

Funzionamento del comitato per il gemellaggio

Le norme generali di funzionamento del comitato per il gemellaggio sono stabilite dal Regolamento.

Art.7 bis

Malvitani nel mondo

Il Comune cura, promuove e valorizza il rapporto con le comunità malvitane nel mondo e ne favorisce , con opportune iniziative , il legame di queste con Malvito.

Art. 7 ter

Integrazione degli immigrati

Il Comune, nel pieno rispetto delle diversità etniche e religiose, favorisce la piena integrazione degli immigrati regolari presenti e/o di passaggio nel territorio comunale.

Art. 8 Il ruolo

1) Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento.

2) Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.

3) Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità.

4) Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione e della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile economico e sociale dei cittadini.

5) Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare e agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate dal maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste.

6) Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazione territoriali; economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento nei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

Art. 9

Le funzioni

1) Il Comune, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, è l'Ente che cura e rappresenta l'interesse generale della comunità, con esclusione di quelli che la Costituzione e la Legge attribuiscono ad altri soggetti.

2) Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione e il suo territorio, salvo quelle escluse dalle norme richiamate nel precedente comma. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.

3) Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità sono esercitate secondo le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

4) Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuito dalla Legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.

5) Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate o sub delegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria Comunità, adottando le modalità previste dal

suo ordinamento. nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi, dalla legislazione regionale.

Art. 10

L'attività amministrativa

1) L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.

2) La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi, dell'organizzazione e della dirigenza ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio comunale e resi noti ai cittadini.

3) Apposite norme del presente Statuto e dei Regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla Legge 7 agosto 1990. n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 11

Elementi e caratteristiche costitutive

1) I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

Il territorio del Comune è formato dalle seguenti contrade: Acquagiudei, Atera, Boiano, Canneto, Chiuse, Coschino, Crete, Destre, Fasolicchio, Fontana Vecchia, Gagliano, Lacco, Lessiene, Levata, Licette, Marmo, Gatto, Palombaro Pauciuri, Pecoraro, Peiorata, Piana, Porchicello, Priolo, Ravata, Ritorto, Rose, S.Andrea, S.Biase, S.Elia, S.Francesco, S.Maria, S.Nicola, S.Pietro, S.Venere, Seggio, Trellanze, Vaditari, Vadolati, Viziola. Lo stesso si estende per Kmq. 37,7 confinante con i Comuni di Fagnano Castello, S. Caterina Albanese, Cetraro, Bonifati, S. Agata D'Esaro, S. Sosti, Mottafollone e Roggiano Gravina.

2) Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

3) La sede del Comune è posta nel Palazzo Ariani nel Centro Storico di Malvito e può essere modificata soltanto con atto del Consiglio comunale.

4) Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti con Decreto del Presidente della Repubblica del 19 aprile 1968 su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, trascritto nel registro araldico dell'archivio Centrale dello Stato in data 25 ottobre 1968.

5) Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

6) La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

7) Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 5° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

CAPO IV La potestà regolamentare

Art. 12 I Regolamenti comunali

1) I Regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati dal ed approvati dal Consiglio o dalla Giunta, limitatamente ai regolamenti degli uffici e servizi. Al Consiglio e alla Giunta spetta, rispettivamente, la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.

2) La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo Statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei Regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo Statuto.

3) Sia i regolamenti di competenza del Consiglio che quelli della Giunta, immediatamente dopo l'avvenuta esecutività, sono pubblicati per quindici giorni all'Albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

CAPOV Le funzioni di programmazione e pianificazione

Art. 13 Programmazione e pianificazione

1) Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'Ente secondo i criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari.

2) Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua specifica competenza alla loro attuazione.

3) Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.

4) Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale, il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civile, economica sociale e culturale della propria Comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.

5) Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra in materia di programmazione e pianificazione, generale e di settore, con effetti estesi alla comunità ed al di fuori di essa od all'organizzazione interna, appartengono, alla competenza del Consiglio Comunale..

TITOLO II Gli organi istituzionali

CAPO I Ordinamento

Art. 14 Norme generali

- 1) Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco.
- 2) Spettano agli organi istituzionali la funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge di principio.
- 3) La legge di principio e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

CAPO II Il Consiglio comunale

Art. 15 Ruolo e competenze generali

- 1) il Consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità, dalla quale è eletto.
- 2) L'elezione del Consiglio, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolati dalla legge di principio. Dopo l'indizione dei Comizi elettorali, il Consiglio si limita ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili per come definiti dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
- 3) Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.
- 4) Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste del presente Statuto.

Art. 16 Funzioni di indirizzo politico- amministrativo

- 1) Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale

dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) gli statuti dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti;
 - b) i programmi, le relazioni revisionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) le convenzioni tra Comuni e quelle tra Comune e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
 - g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e la emissione di prestiti obbligazionari;
 - i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni o servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
 - m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
 - n) gli atti ed i provvedimenti attribuiti dalla legge, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali.
- 2) Il Consiglio può stabilire, inoltre, con gli atti fondamentali approvati, i criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento programmatico approvato con l'elezione del Sindaco e la nomina della Giunta.
- 3) Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il Revisore dei conti ha segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.
- 4) Il Consiglio può esprimere, all'atto della nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune, nel pieno rispetto dell'autonomia politica individuale dei rappresentanti medesimi;
- 5) Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale e internazionale.

Art.. 17
Funzioni di controllo politico amministrativo

1) Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo. Le funzioni di controllo hanno luogo con la partecipazione dei gruppi di maggioranza e di opposizione e con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai Regolamenti, per le attività:

a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
b) delle istituzioni, aziende speciali gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2) Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3) Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal Regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo Statuto e la programmazione generale adottata.

4) Sarà istituito, compatibilmente con i tempi tecnici necessari, un sistema di controllo interno alla gestione, impostato secondo i criteri e con gli strumenti previsti dal Regolamento di contabilità, che utilizzerà le tecniche più idonee per conseguire risultati elevati nel funzionamento dei servizi pubblici e nella produzione di utilità sociali.

5) Il regolamento prevede modalità e tempi per l'inoltro al Sindaco, alla Giunta ed al Revisore dei risultati di cui al precedente comma e degli indicatori di breve, medio e lungo periodo per il sistematico controllo della gestione. La Giunta riferisce al Consiglio, con relazioni periodiche le proprie valutazioni e lo informa dei provvedimenti adottati.

6) Il Revisore dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:

a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;

b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;

c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;

d) partecipando con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e tutte le volte che sarà invitato dal Sindaco anche su richiesta, dei gruppi consiliari, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

7) La vigilanza sulla gestione delle istituzioni e degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata dal Consiglio comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal Regolamento comunale.

Art. 18
Gli atti fondamentali

ABROGATO

Art. 19

Nomine e revoche dei rappresentanti

1) Il Consiglio comunale provvede alla nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti negli organi di enti e istituzioni.

2) I rappresentanti del Comune negli organi di enti (Comunità Montana) e delle istituzioni operanti nel Comune, sono nominati dal Consiglio comunale, nei termini della legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, su proposta dei gruppi di maggioranza e minoranza nel rispetto degli indirizzi generali espressi ed approvati dal Consiglio Comunale medesimo.

3) I singoli rappresentanti del Comune negli organi di Enti sovracomunali (Comunità Montana) possono essere revocati dal Consiglio su proposta motivata da questioni gravi di almeno 5 consiglieri. Il Consiglio provvede, nella stessa seduta alla sostituzione con le stesse modalità di voto previste per la nomina.

4) I rappresentanti del Comune riferiscono al Consiglio comunale sull'attività dei rispettivi enti o istituzioni e delle loro iniziative individuali al fine di assicurare le dovute forme di raccordo e collegamento tra il Comune, le istituzioni e gli Enti intercomunali.

5) Il Consiglio comunale provvede alle nomine e alle revoche di cui ai precedenti comma in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta, con voto limitato, osservando le modalità stabilite dalla legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni. Nei casi in cui è previsto che in un organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere Comunale, questi è sempre nominato dal Consiglio. Quando nelle rappresentanze la legge nazionale prevede la presenza della minoranza, si osservano le modalità previste per la nomina dei rappresentanti presso la Comunità Montana e cioè con voto limitato.

6) Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro 45 giorni dall'elezione della Giunta od entro i termini di scadenza del precedente incarico o, comunque, entro 60 giorni dalla prima iscrizione della proposta dell'ordine del giorno, il Sindaco, entro 15 giorni dalla scadenza dell'ultimo dei termini suddetti, sentiti i Capigruppo consiliari, provvede alle nomine con suo atto, comunicato al Consiglio alla prima adunanza.

Art.20

Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali

1) I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2) I Consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

3) Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.

4) Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal Regolamento, ha diritto di:
- esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;

- presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.

5) Ogni Consigliere comunale, per l'esecuzione del mandato, con le modalità stabilite dal Regolamento, ha accesso agli uffici ed agli atti.

Il rilascio di copie è sottoposto a norme e procedimenti disciplinati con apposito Regolamento e non può ritenersi libero per tutti gli atti.

6) Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di pesa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'Ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando, a tal fine, il Sindaco.

7) Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione stessa, richiesta che sia fatta constatare a verbale. Il Regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interesse.

8) I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

9) I Consiglieri che non intervengono a 3 sedute ordinarie consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.

10) Il Consigliere anziano è il Consigliere che nella elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di preferenza con quelli ottenuti dal Sindaco eletto. Il Consigliere anziano esercita le funzioni dal presente Statuto. Nelle adunanze del Consiglio comunale esercita tali funzioni il Consigliere che, fra i presenti risulta "anziano" secondo i requisiti sopra precisati.

11) Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale. L'Amministrazione comunale provvederà a notificare o far prevenire comunicazioni, convocazioni, atti e provvedimenti al domicilio indicato da ciascun Consigliere. L'Ufficio di Polizia Municipale provvederà alle comunicazioni, anche telefonicamente, ai Consiglieri domiciliati fuori da Comune.

12) Per assicurare la massima trasparenza ogni Consigliere e Assessore esterno deve comunicare i redditi posseduti, da pubblicare nell'apposito spazio destinato all'Albo Pretorio, relativi a ciascun anno solare. La pubblicazione all'Albo dovrà avvenire entro il 31 agosto di ogni anno.

Art.21

I Gruppi consiliari e la Conferenza dei Capigruppo

1) I Consiglieri eletti nella medesima lista possono formare un gruppo consiliare.

Nel caso in cui nella stessa lista siano presenti più formazioni politiche, ad esso sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Tale riconoscimento è altresì previsto nell'ipotesi in cui di una lista sia stata eletto un solo Consigliere e nell'ipotesi di autonoma determinazione di singoli Consiglieri già appartenenti ad altri gruppi consiliari.

2) Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il Consigliere più "anziano" del gruppo, secondo il presente

Statuto.

3) La conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio di funzione di presidente delle adunanze consiliari; concorre ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore. Ha funzioni di Commissione per la formazione e l'aggiornamento del Regolamento del Consiglio comunale.

4) Il Regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei Capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, che la presiede, le Commissioni consiliari permanenti e la Giunta comunale.

5) Con il Regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art.22

Commissioni consiliari permanenti

1) Il Consiglio comunale costituisce, al suo interno le seguenti Commissioni permanenti:

- Prima: Politica Istituzionale.

- Seconda: Assetto del Territorio – LL.PP.- Ambiente – Igiene e sanità – Trasporti.

- Terza: Bilancio – Programmazione economica – economato – Patrimonio – Affari Generali – Agricoltura – Foreste – Commercio – Fiere e mercati – Attività produttive.

- Quarta: Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Tempo Libero – Servizi sociali e assistenziali e pari opportunità.

2) Le Commissioni di cui al comma precedente sono nominate dal Consiglio comunale e sono costituite in modo proporzionale alla consistenza numerica dei singoli gruppi e garantendo, comunque, la presenza di tutti i Gruppi. La nomina è adottata, di regola, nella prima seduta successiva a quella dell'elezione della Giunta.

3) Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio comunale, la costituzione delle Commissioni consiliari permanenti, che viene effettuata con votazione in forma palese.

4) Il presidente di ciascuna Commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno. con le modalità previste dal Regolamento.

5) Il Sindaco e gli Assessori nonché i Consiglieri che non fanno parte delle Commissioni possono partecipare ed essere invitati alle riunioni senza diritto di voto.

6) Il Regolamento determina funzioni e poteri delle Commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.

Art.23

Iniziativa delle proposte

1) L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a tutti i Consiglieri.

2) Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei Consiglieri comunali sono stabilite dal Regolamento.

Art.24

Norme generali di funzionamento

1) Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal Regolamento, secondo quanto dispone il presente Statuto.

Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie ed in sessioni straordinarie. Le sessioni ordinarie si svolgono:

a) entro il mese di giugno per l'approvazione del rendiconto della gestione del precedente esercizio;

b) entro il mese di settembre per le verifiche degli equilibri di bilancio;

c) entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione.

Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

2) Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco, dal Vice sindaco ed in caso di impedimento di questi dal Consigliere anziano.

3) Il Consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto dalla Giunta o da almeno 1/5 dei Consiglieri comunali. L'adunanza del Consiglio deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4) Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal Regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

5) Ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali dei votanti.

6) Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal Regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il Regolamento, esse devono essere segrete. Le adunanze del Consiglio Comunale sono valide con la partecipazione della metà più uno dei consiglieri assegnati. In seconda convocazione basta che intervengano 4 consiglieri

7) Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale.

Art.25

Commissioni speciali

1) Il Consiglio comunale può nominare, nel suo seno, Commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore o il Presidente che, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio, è espressione della minoranza consiliare.

2) Il Regolamento del Consiglio stabilirà il numero dei componenti.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 26

COMPOSIZIONE

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro assessori, compreso il Vice sindaco.

Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, nel numero massimo di due.

Gli Assessori non Consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio.

Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.

Art.27

NOMINA

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessore devono:

essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;

non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

La Giunta nella prima seduta dopo la nomina, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

Art.28

RUOLO E COMPETENZE GENERALI

La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

La Giunta compie gli atti di Amministrazione che non siano riservate dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dal presente Statuto e dai regolamenti, del Sindaco, del Segretario Comunale e dei responsabili dei Servizi.

La Giunta attua gli indirizzi generali del Consiglio e riferisce a quest'ultimo entro il mese di dicembre di ogni anno, sulla propria attività svolgendo anche attività propositive nei confronti del Consiglio medesimo.

E' altresì, competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e Servizi e del modello di organizzazione interna dell'Ente in relazione alle competenze spettanti ai Responsabili dei Servizi e all'Organo Esecutivo, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art.29

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e distribuisce gli argomenti da trattare.

In caso di impedimento o assenza del Sindaco, la presidenza spetta al Vice Sindaco.

Il Sindaco coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico - amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma di legge. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti escluso il Presidente.

Art. 30

CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE

Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco; sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'Ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Art.31

DECADENZA DELLA GIUNTA - MOZIONE DI SFIDUCIA

Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco, comportano la decadenza della Giunta.

Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, depositata presso la Segreteria Comunale che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai Capi Gruppo Consiliari, entro le 24 ore successive.

La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima dei 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla presentazione.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione in parola.

Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

Art. 32

NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

Alle adunanze della Giunta partecipa il Segretario Comunale con funzioni di Ufficiale verbalizzante e funzioni consultive.

Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari

argomenti , siano presenti , con funzioni consultive , i responsabili dei servizi dell'Ente. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta su particolari argomenti relativi alle funzioni svolte,il Revisore dei Conti ed i rappresentanti dell' Ente in vari Enti ,consorzi e associazioni.

Art. 33

ATTRIBUZIONI

Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di Amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri Uffici nell'esercizio delle relative competenze gestionali ed esecutive. Le particolari attribuzioni in specifiche materie ,seguendo i principi sopra esposti, sono oggetto di apposita articolazione nel regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi.

CAPO IV

Il Sindaco

Art.34

Ruolo e funzioni

1)Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'Amministrazione comunale, rappresenta la comunità, e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e li interventi più idonei per realizzare il progresso e il benessere dei cittadini che la compongono.

2) E' eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto ed è membro del Consiglio Comunale.

3) Convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno.

4)Quale presidente del Consiglio comunale è l'interprete ufficiale degli indirizzi dallo stesso espressi e ne dirige i lavori secondo il Regolamento. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo.

5) Nomina i componenti della Giunta tra cui il Vice-Sindaco e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla comunicazione al Consiglio degli indirizzi generali di Governo.

6) Nomina i responsabili degli uffici e servizi con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

7) Quale presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.

8) Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata secondo le sue direttive, dal Segretario comunale.

9) Quale Ufficiale del governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla Legge della Repubblica.

10) Il Sindaco è garante del rispetto della Legge, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei Regolamenti.

11) Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

12) Il Sindaco ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali esecutive.

13) La Legge di principio disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e ineleggibilità all'ufficio di Sindaco il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

14) Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini."

Art. 35

Rappresentanza e coordinamento

1) Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore ad esercitare tali funzioni.

2) Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previsti dal presente Statuto.

3) Il Sindaco promuove incontri con i rappresentanti del Comune, nel pieno rispetto dell'autonomia politica ed amministrativa dei singoli amministratori, per le attività riguardanti il Comune stesso negli enti ed istituzioni al fine di assicurare le dovute forme di raccordo e collegamento tra il Comune, le istituzioni e gli Enti sovracomunali e/o intercomunali.

4) Il Sindaco ha facoltà di attribuire agli Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione, studio e collaborazione su determinati progetti o programmi o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.

Art. 36

Il Vice sindaco

1) Il Sindaco delega un Assessore, da lui prescelto a sostituirlo in caso di assenza o impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2) All'Assessore predetto viene attribuita la qualifica di Vice sindaco.

3) Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore più anziano di età.

4) Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità data dall'età.

5) Delle deleghe rilasciate al Vice sindaco e agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla Legge.

Art.37

Poteri d'ordinanza

1) Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza da parte dei cittadini, di norme di Legge e dei Regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

2) Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla Legge.

3) Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

4) In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

5) Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessi sono stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento.

Art.38
abrogato

Art. 39
abrogato

Art. 40
Abrogato

Art.41
abrogato

TITOLO III Istituti di partecipazione popolare

CAPO I. La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunale

Ari. 42

La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione

- 1) La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione esprime il concorso diretto della comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti ed i cittadini.
- 2) Assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal Regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione della attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità.

Art.43

La partecipazione delle libere forme associative

- 1) La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione del Comune attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 38 della Costituzione, realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente Statuto e dal Regolamento.
- 2) La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.
- 3) Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni di volontariato; le associazioni di protezione dei portatori di handicap; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani.
- 4) La Giunta municipale provvede alla registrazione in appositi albi delle associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta, documentando il possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento.
In uno degli albi sono registrate le associazioni che hanno prevalente attività economiche, sociali e del lavoro. Nell'atto sono registrate le associazioni che hanno prevalenti finalità relative alla cultura, alla istituzione, allo sport ed alla qualità della vita.
- 5) Il Comune riconosce nell'Associazione Pro Loco uno strumento di base per la tutela e valorizzazione dei beni ambientali, culturali e artistici, in quanto fattori fondamentali della Comunità per la suscettibilità turistica e strumento per la conoscenza del territorio.

Art. 44

Forum dei cittadini

- 1) Il Consiglio comunale tiene, almeno una volta all'anno entro il mese di novembre, una riunione aperta alla partecipazione dei cittadini, nella quale il Sindaco illustra lo "Stato della comunità" nei suoi caratteri e connotazioni più significative, rapportato alla situazione esistente negli anni precedenti. I cittadini non Consiglieri comunali esprimono i loro giudizi sui risultati raggiunti e propongono nuovi obiettivi da perseguire per lo sviluppo della comunità.

Art. 45
Adunanze popolari

- 1) Il Comune, sempre nello spirito dell'art. 6, comma 1, Legge 8 giugno 1990, n. 142, promuove, anche su base territoriale, adunanze popolari.
- 2) Le adunanze popolari dovranno concretizzare la rappresentanza di tutti quegli organismi e quelle persone che, localmente, hanno una approfondita conoscenza in determinati campi di attività, al fine di integrare ed arricchire le proposte degli organi amministrativi del Comune con l'apporto di specifiche competenze
- 3) Esse sono lo strumento di collegamento diretto tra società civile organizzata e gli organi del governo locale.

Art.46
Rapporti con la Comunità parrocchiale

- 1) Il Comune:
 - a) riconosce il ruolo della parrocchia, nelle sue diverse articolazioni di base e ne valorizza la funzione di promozione umana;
 - b) sostiene le iniziative della Chiesa rivolte al restauro del patrimonio culturale e dei luoghi di culto.

Art. 47
Festa patronale di S. Michele Arcangelo

- 1) Il Comune riconosce e valorizza la festa patronale di S. Michele Arcangelo, momento di unità della comunità malvitana ed espressione del patrimonio di storia e tradizioni locali.

CAPO II

Art. 48
Petizioni

- 1) Da tutti i cittadini elettori, con almeno 50 firme autenticate nei modi di Legge, possono essere presentate petizioni.
- 2) Le petizioni vengono presentate al Sindaco.
- 3) Il loro esame compete alla Giunta e al Consiglio comunale, in base alle rispettive competenze, e si dovrà fornire, a cura del Sindaco, risposta scritta. ai primi tre firmatari, entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento.

Art. 49
Partecipazione e istanze dei singoli cittadini

1) Le istanze e le proposte presentate da uno o più cittadini, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, dovranno ricevere risposta da parte del Sindaco o dall'Assessore competente entro giorni 30 dalla data di ricevimento.

Art. 50 Sondaggi

1) Il Consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali in carica, può deliberare di far svolgere sondaggi di opinione.

2) Il Consiglio comunale delibera l'oggetto del sondaggio, i modi e i tempi di realizzazione e il relativo impegno di spesa.

Art.51 Questionari

1) Il Consiglio comunale può far predisporre questionari, anche su proposta di uno o più adunanze popolari, da distribuire attraverso edicole ed esercizi pubblici e commerciali, sedi di associazioni e circoli culturali, al fine di conoscere l'opinione pubblica su particolari fatti o atti.

Art. 52

Referendum consultivo

1) Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla Legge ed ordinato dal presente Statuto e dal Regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi di ogni altro argomento esclusi quelli di cui al successivo quarto comma relativi all'Amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul terna o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

2) I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal Regolamento.

3) I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di Legge, da almeno 400 elettori iscritti nelle liste comunali alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della Segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della Segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al

riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

4) Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:

a) revisione dello Statuto del Comune e di quello delle istituzioni;

b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; piante organiche del personale e relative variazioni;

c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;

d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

e) nomine e revoche di rappresentanti;

f) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose.

5) I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal Regolamento.

6) L'esito dei referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

7) Il Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

8) Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum consultivi devono avere per oggetto materie esclusive di competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

CAPOIII

La partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

Art. 53

Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

1) La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, da quelle applicative previste dal presente Statuto e da quelle operative disposte dal Regolamento.

2) L'Amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

3) L'Amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle Leggi o dai Regolamenti. I termini vengono provvisoriamente regolati con deliberazione del Consiglio comunale e definitivamente stabiliti con il Regolamento per il procedimento amministrativo, da adottarsi dal Consiglio entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurarne la conoscenza da parte della popolazione.

Art. 54
Responsabilità del procedimento

- 1) Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con le indicazioni dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
- 2) La Giunta comunale determina definitivamente, entro il mese dall'entrata in vigore dello Statuto, in base alle proposte del Segretario comunale, l'unità organizzativa dipendente responsabile di ciascun tipo di procedimento, relativo ad atti amministrativi di competenza comunale.
- 3) Con lo stesso atto deliberativo viene precisato il responsabile di ciascuna unità organizzativa ed il dipendente, alla stessa addetto, preposto a sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento. Nello stesso atto viene stabilito il soggetto competente ad emettere, per ciascun tipo di procedimento amministrativo, il provvedimento finale.
- 4) Il Regolamento comunale per il procedimento amministrativo, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore dello Statuto integra, con le modalità applicative, le disposizioni stabilite nei primi quattro capitoli della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e la Giunta comunale procede, nei venti giorni successivi, a verificare ed eventualmente modificare la deliberazione di cui al precedente comma, adeguandola a quanto stabilito dal Regolamento.
- 5) Il Regolamento e gli atti attuativi della Legge richiamati nei precedenti comma sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo e debbono stabilire gli organi ai quali spetta di valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare mediante accordi il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale potestà.

CAPO IV
L'azione popolare

Art. 55
L'azione sostitutiva

- 1) L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la Giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'Ente.
- 2) La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistano motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di Legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela, degli interessi predetti, lo fa constatare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

CAPO V

Il diritto d'accesso e d'informazione del cittadino

Art. 56

Pubblicità degli atti e dell'informazione

- 1) Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
- 2) Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal Regolamento.
- 3) La Giunta comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende o organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza esattezza e tempestività.
- 4) La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'Albo Pretorio del Comune con le modalità stabilite dal Regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.
- 6) Per la diffusione delle informazioni relative a date e notizie di carattere generale ed a principali atti adottati dal Comune la Giunta istituisce servizi di informazione dei cittadini, usufruibili nella sede municipale in aula appositamente attrezzata, utilizza i mezzi di comunicazione più idonee per rendere capillarmente diffusa, anche mediante bacheche nelle contrade, l'informazione.

Art. 57

Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi

- 1) Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurata, con le modalità stabilite dal Regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli o associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
- 2) Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal Regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al quarto comma dell'art. 24 della Legge 7 agosto 1990. n. 241. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta le esibizioni, secondo quanto previsto dal Regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone dei gruppi e delle imprese.
- 3) diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal Regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.
- 4) Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

5) Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini alla attività dell'Amministrazione, la Giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal Regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

6) Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal Regolamento o in vigore del divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa si intende rifiutata.

7) Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall'art. 25, quinto e sesto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO VI Il Difensore civico

Art. 58 Istituzione e ruolo

1) Il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica Amministrazione comunale è esercitata dal Difensore civico, organo istituito con il presente Statuto.

Art. 59 Requisiti

1) Il Sindaco riunisce, nei giorni precedenti l'adunanza, una apposita conferenza dei Capigruppo per l'esame delle candidature e per ricercare anche con l'apporto delle consultazioni una scelta unitaria da proporsi al Consiglio.

2) Non può essere nominata Difensore civico colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità stabilite nel Regolamento, secondo i principi giuridici generali che regolano le elezioni alle cariche comunali.

3) Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità indicate al precedente comma. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.

4) Il Difensore civico può essere revocato dalla carica per gravi inadempienze ai doveri d'ufficio con deliberazione motivata dal Consiglio comunale adottata con votazione segreta ed a maggioranza assoluta e dai Consiglieri assegnati.

Art. 60 Elezione

1) Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Dopo due votazioni infruttuose, per l'elezione, da tenersi nell'adunanza successiva, è sufficiente la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.

2) Le elezioni del Difensore civico avviene nella prima attuazione delle presenti norme, entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.

3) In via ordinaria la elezione del Difensore civico è iscritta all'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio comunale immediatamente successiva a quella di elezione della Giunta e di nomina delle consulte.

4) Rimane in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una volta sola.

5) Nel caso di dimissioni o vacanza della carica nel corso del quinquennio, il Consiglio provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva.

6) Il Difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le Leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

Art.61

Prerogative e funzioni

1) Il Difensore civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono.

2) Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o per propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le istituzioni, le concessioni di servizi, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3) A tal fine egli può convocare il responsabile del servizio interessato entro un termine da lui fissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può stabilire di esaminare congiuntamente con il funzionario interessato la pratica per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

4) Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica al cittadino, o all'associazione che ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevanti invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti e, in caso di ritardo, entro termini prestabiliti. Comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati.

5) Se il provvedimento che viene adottato recepisce le segnalazioni del Difensore civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni; Il Difensore civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.

6) La Giunta comunale assicura l'ufficio del Difensore civico una sede idonea e le dotazioni strumentali adeguate per il buon funzionamento dell'istituto.

7) Il Regolamento potrà prevedere un'indennità di funzione da corrispondere al Difensore civico.

Art. 62

Rapporti con il Consiglio comunale

1) Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il mese di marzo relazione scritta sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio comunale entro il mese di aprile e resa pubblica nelle forme previste dall'art. 43 dello Statuto.

2) In caso di particolare importanza il Difensore civico effettua specifiche segnalazioni

che il Sindaco iscrive all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio comunale.

TITOLO IV

Ordinamento degli uffici e del personale

CAPO I

Organizzazione degli uffici e del lavoro

Art. 63

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1) Gli uffici e servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi di efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposti opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i dirigenti responsabili, coordinati dal Segretario comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione; promuove la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

2) L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale e di piani operativi stabiliti dalla Giunta. Il Regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi comunali..

3) L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee di indirizzo espresse dagli organi collegiali, in base alle valutazioni acquisite dall'apposito ufficio preposto alla gestione organizzativa, alle metodologie di lavoro; allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalizzazione complessiva delle strutture. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità e alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte.

L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale. riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

4) Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali promovendo, per le scelte fondamentali che. attengono all'organizzazione operativa dell'Ente. consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

5) La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. E' individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.

6) All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato dalla Giunta Comunale in ossequio ai criteri stabiliti dal Consiglio Comunale.

CAPOII
Il Segretario comunale

Art.64
Ruolo e funzioni

1) Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi , allo Statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni degli uffici e ne coordina l'attività.

2) Il Segretario inoltre:

- a) Partecipa con funzioni consultive , referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- c) Può esercitare ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto , dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco, tenendo in debito conto quanto espressamente previsto dal Contratto di lavoro della categoria.

Il Sindaco nomina il Segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'Amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali di cui al comma 75 dell'art.17 della legge n.127 del 15 maggio 1997.

Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato, dal Sindaco che lo ha nominato, previa deliberazione della Giunta Comunale , per gravi violazioni dei doveri d'ufficio.

Salvo quanto stabilito dal precedente comma, la nomina del Segretario ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.

Art. 65
Abrogato

TITOLOV
I servizi pubblici comunali

CAPO I
Competenza dei Comuni

Art.66
Servizi comunali

1) Il Comune provvede all'impianto e alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo della comunità.

2) Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche delle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

3) I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla Legge.

CAPO II

Gestione dei servizi pubblici comunali

Art. 67

Gestione in economia

1) Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di un'istituzione o di una azienda speciale.

2) Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 68

La concessione a terzi

1) Il Consiglio comunale, quanto sussistono motivazioni tecniche, economiche, e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2) La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione dell'interesse pubblico generale.

3) Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla Legge e dal Regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

Art. 69

Le istituzioni

1) Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il

Consiglio comunale può costituire “istituzioni” organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia giuridica.

2) Sono organi di istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione è stabilito dal Regolamento.

3) Il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione la cui composizione numerica è stabilita dal Regolamento, sono nominati dal Consiglio c.le con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza di voti.

4) Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune cariche di Consiglieri comunali e di Revisori dei conti.

Sono inoltre, ineleggibili alle cariche suddette dipendenti del Comune.

5) Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità

6) Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7) Il Revisore dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

8) Il regolamento determina altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

9) Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale in sede di esame del bilancio preventivo ed aggiornati in sede di rendiconto consuntivo dell'istituzione.

Art.70

Le società per azioni

1) Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2) Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3) Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alle società.

4) Nell'atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'Amministrazione e nel collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio comunale.

TITOLO VI
Forme associative e di cooperazione tra enti

CAPO I
Convenzioni e consorzi

Art.71
Convenzioni

- 1) Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposita convenzione con altri Comuni, con la Comunità Montana e con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
- 2) Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la legislazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata le forme e la periodicità delle consultazioni tra gli enti contraenti, i rapporti finanziari tra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
- 3) Nella convenzione gli enti contraenti possano concordare che una di essa assume il coordinamento organizzativo e amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia quando con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
- 4) La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
- 5) Lo Stato e la Regione, nelle materie di proprie competenze, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria tra Comune e Provincia, previa statuizione di un disciplinare -tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio comunale delle notizie relative a tali impedimenti, per la valutazione ed azione che il Consiglio stesso riterrà opportuno.

Art. 72
Consorzi

- 1) Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio c.le può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni, e, ove interessata, con la partecipazione della Comunità Montana e della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
 - ;
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea; i rapporti finanziari e di reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati.
 - b) Lo statuto del consorzio.
- 2) Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica, e di autonomia organizzativa e gestionale.
- 3) Sono organi del consorzio:
 - a) L'assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di

partecipazione fissata dalla concessione e dallo Statuto. L'assemblea elegge nel suo seno il presidente;

- b) Il Consiglio d'Amministrazione e il suo presidente sono eletti dall'assemblea.
- 4) Il membri dell'assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco da presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.
- 5) Il Consiglio d'Amministrazione e il suo presidente durano in carica per 5 anni decorrenti dalla data di nomina
- 6) L'assemblea approva gli atti fondamentali del consorzio, previsti dallo Statuto.
- 7) Quando la particolare rilevanza organizzativa e economica dei servizi gestiti lo renda necessario il consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla convenzione, il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del consorzio.
- 8) Il consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla Legge per i Comuni, considerato gli atti dell'assemblea equiparati a quelli del Consiglio comunale e gli atti del Consiglio di Amministrazione a quelli della Giunta.
- 9) Entro il 12 giugno 1992 sarà provveduto anche in deroga ai limiti di durata previsti dagli atti costitutivi, alla revisione dei consorzi in atto ai quali partecipa questo Comune, adottando i provvedimenti di trasformazione o soppressione conseguenti a quanto dispone la Legge.

CAPO II Accordi di programma

Art.73 Opere di competenza primaria del Comune

- 1) Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune, sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma previa deliberazione di intenti del Consiglio comunale, per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
- 2) Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
- 3) Il Sindaco, con proprio atto formale approva l'accordo nel quale espresso il consenso unanime delle Amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- 4) Qualora l'accordo sia adottato con Decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro 30 giorni, a pena di decadenza.
- 5) Nel caso che l'accordo di programma sia promosso di altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi. ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco. partecipa all'accordo, informandone la Giunta e assicura la collaborazione dell'Amministrazione c.le in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto o indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.
- 6) Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla Legge.

TITOLO VII
Gestione economico – finanziaria e contabilità

CAPO I
La programmazione finanziaria

Art.74
Autonomia finanziaria e programmazione di bilancio

- 1) Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
- 2) Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.
- 3) La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione di tali atti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
- 4) Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione, il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri in carica, senza computare a tal fine il Sindaco.
- 5) In merito alle procedure da rispettare e alle verifiche del mantenimento costante dell'equilibrio della gestione si rinvia alle disposizioni del regolamento comunale di contabilità.
- 6) La Giunta comunale entro il trenta giugno di ogni anno presenta al Consiglio per l'approvazione, il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede revisionale e programmatica.
- 7) Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno una metà dei consiglieri in carica, senza computare la presenza del Sindaco.
- 7) I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi di partecipazione con adeguati mezzi informativi.

Art.75
La programmazione dei lavori pubblici

- 1) Contestualmente all'approvazione del bilancio annuale di previsione la Giunta propone al Consiglio il programma triennale delle opere pubbliche e l'elenco annuale dei Lavori Pubblici. Le previsioni contenute nel programma triennale e nell'elenco annuale

corrispondono a quelle espresse, in forma sintetica, nei bilanci annuali e pluriennali.

2) Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuali e ai pluriennali approvati.

CAPO II

La conservazione e gestione del patrimonio

Art.76

Demanio e patrimonio

1) I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.

2) La gestione dei beni comunali si ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica. I beni non impiegati per fini istituzionali dell'ente e non strumentali all'erogazione di servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività. Per eventuali deroghe a quanto sopra enunciato, la Giunta Comunale informa preventivamente la Commissione per l'elargizione di sussidi e procede all'adozione del provvedimento, su parere favorevole della Commissione medesima.

3) I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco. Il funzionario designato è tenuto a conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio dell'Ente.

CAPO III

La revisione economico finanziaria controllo di gestione

Art.77

Il revisore dei conti

1) Un revisore dei conti, nominato dal Consiglio Comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune e delle istituzioni.

Il Revisore attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto del bilancio.

2) La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne l'efficienza ed i risultati.

3) Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il Revisore dei conti ha accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.

4) Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Revisore dei conti e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'Ente.

Art.78

Controllo di gestione e controllo di qualità.

1) Al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.

2) Per l'esercizio del controllo di gestione l'Ente può avvalersi di professionalità esterne all'Ente o di società ed organismi specializzati.

TITOLO VIII

Collaborazione e rapporti con gli altri Enti

Art.79

Lo Stato

1) Il Comune gestisce i servizi di competenza statale attribuiti dalla Legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale di Governo.

2) Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni di interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle Leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.

Art.80

La Regione

1) Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.

2) Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso trasferite dalla Regione che assicura la copertura degli oneri conseguenti.

3) Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.

4) Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle Leggi Regionali.

Art.81

La Provincia

1) Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia della propria attività programmatica con quella di altri Comuni, nell'ambito provinciale.

2) La contabilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.

3) Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale sia nei settori economici e produttivi che turistici, commerciali, sociali, culturali e sportivi.

Art.82

La Comunità Montana

1) Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni di competenza comunale, assegnando alla stessa risorse necessarie.

2) Il Consiglio Comunale esercita funzioni di indirizzo e di controllo in merito all'esercizio delle competenze delegate.

TITOLO IX

Norme transitorie e finali

Art.83

Revisione dello Statuto

1) Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale

con la procedura stabilita dall'art.4 della legge n.142/90 e successive modifiche ed integrazioni.

2)La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto .

3)L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale; l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

4)La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta.

Art.84

Entrata in vigore

1)Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e successivamente pubblicato sul Bollettino Regionale.

2)Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3)Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

4)Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne certifica e attesta l'entrata in vigore.

5)Il Sindaco promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.